

Morosità incolpevole: riparto nuovi fondi

23 Gennaio 2015

Sono stati sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **DM 5 dicembre 2014** (emanato di concerto con il ministero dell'Economia) pubblicato sulla GU n. 15 del 20/1/2015, i **15,73 milioni di euro** destinati, dall'articolo comma 1 DL n. 47/2014, ad incrementare per l'anno 2014 il *Fondo per la morosità incolpevole* istituito dall'articolo 6, co. 5, del DL 102/2013. La ripartizione è stata effettuata in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità registrato dal Ministero dell'Interno al 31/12/2012.

Si ricorda che in precedenza, con il **DM 14 maggio 2014** (pubblicato sulla GU n. 161 del 14 luglio 2014) il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell'Economia, oltre ad aver assegnato i primi 20 milioni di euro, aveva definito sia lo status di morosità incolpevole sia i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che stabiliscono le condizioni di accesso ai contributi.

In particolare, ai sensi del DM 14 maggio 2014 per *morosità incolpevole* si intende quella "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" dovuta a:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Decreto prevede la concessione di un contributo per sanare la morosità incolpevole accertata per un importo massimo di Euro 8.000,00 in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il Decreto ha previsto che le Regioni si attivino per destinare dette risorse ai comuni ad alta tensione abitativa nonché per adottare eventuali linee guida (v. delibere regionali allegate) da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività relative al fenomeno della morosità incolpevole.

Il provvedimento prevede, inoltre, che siano i Comuni a comunicare ai Prefetti l'elenco degli inquilini che richiedono il contributo e che sono in possesso dei requisiti per l'accesso allo stesso.

In allegato:

DM 14/5/2014

DM 5/12/2014

Linee guida regionali

19026-Linee guida regionali.zip [Apri](#)

19026-DM 5-12-2014.pdf [Apri](#)

19026-DM 14-5-2014.pdf [Apri](#)